Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 5 OTTOBRE 1979:

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.
Approvazione e pubblicazione di tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dello impiego di gas combustibile.

(8351)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, in Pedavena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno), con effetto dal 9 agosto 1976;
Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977 e 28 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8376)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Elena », in San Salvo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Elena », con sede in San Salvo (Chieti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Elena », con sede in San Salvo (Chieti), costituita per rogito notaio dottor Camillo Litterio in data 6 novembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Smargiassi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(8266)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 aprile 1979 e 14 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8388)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 21 marzo 1979, 22 marzo 1979 e 6 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8383)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1979.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 30 stesso mese, con cui Cesare Evangelisti, nato a Bologna il 2 luglio 1916, ed ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 30 giugno 1979, ratificata il 30 luglio successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Cesare Evangelisti, nato a Bologna il 2 luglio 1916, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 13 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8275)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8384)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno, è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8381)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 26 novembre 1978, 9 febbraio 1979 e 21 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata fino al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8380)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 agosto al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Onofri, con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8393)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 14 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8385)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8390)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Achille Talenti di Roma;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 22 febbraio 1979 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti di Roma, è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8391)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 26 giugno 1978, 19 agosto 1978, 29 settembre 1978 e 29 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8382)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 e entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 settembre 1978, 3 febbraio 1979 e 3 maggio 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8386)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi il 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 27 giugno 1978, 19 novembre 1978, 3 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per i lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8387)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Approvazione della deliberazione del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera g), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 28 giugno 1979, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, ha stabilito, per il biennio 1980-81, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 18 giugno 1979 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce per il biennio 1980-81, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 18 giugno 1979, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434 sul

LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AI CONSIGLI DEI COLLEGI DEI PERITI AGRARI.

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera g), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 18 giugno 1979 di stabilire, per il biennio 1980-81, in L. 50.000 (cinquantamila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BORDONI

(8463)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1939/79 della commissione, del 3 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1940/79 della commissione, del 3 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1941/79 della commissione, del 3 settembre 1979, che istituisce una tassa di compensazione alla importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1942/79 della commissione, del 3 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 224 *del* 4 *settembre* 1979.

(210/C)

Regolamento (CEE) n. 1943/79 della commissione, del 4 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1944/79 della commissione, del 4 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1945/79 della commissione, del 31 agosto 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di lane e peli fini cardati o pettinati (categoria 46) originari del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 1946/79 della commissione, del 3 settembre 1979, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1947/79 della commissione, del 3 settembre 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1948/79 della commissione, del 4 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 225 *del* 5 *settembre* 1979.

(211/C)

Regolamento (CEE) n. 1949/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1950/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1951/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1952/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1953/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1954/79 della commissione, del 5 settembre 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1955/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1956/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 398/76 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1957/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce doganale 61.10, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1958/79 della commissione, del 5 settembre 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Pubblicati nel n. L 226 *del* 6 *settembre* 1979.

(212/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 2 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	804,05	804,05	804 —	804,05	804 —	804,05	803,95	804,05	804,05	804,05
Dollaro canadese	692,90	692,90	692,90	692,90	693,15	692,90	692,75	692,90	692,90	692,90
Marco germanico	460,85	460,85	459,80	460,85	460 —	460,85	461 —	460,85	460,85	460,85
Fiorino olandese	415,60	415,60	415,15	415,60	414,70	415,60	415,53	415,60	415,60	415,60
Franco belga	28,512	28,512	28,48	28,512	28,48	28,51	28,53	28,512	28,512	28,51
Franco francese	196,31	196,31	196,35	196,31	195,95	196,31	196,32	196,31	196,31	196,31
Lira sterlina	1766,30	1766,30	1761,40	1766,30	1762,35	1766,30	1765,20	1766,30	1766,30	1766,30
Lira irlandese	1723,40	1723,40	1721 —	1723,40	1720,55	—	1727 —	1723,40	1723,40	—
Corona danese	157,51	157,51	156,90	157,51	157,10	157,51	157,50	157,51	157,51	157,51
Corona norvegese	165,30	165,30	164,70	165,30	164,95	165,30	165,35	165,30	165,30	165,30
Corona svedese	195,17	195,17	194,60	195,17	194,85	195,17	195,25	195,17	195,17	195,17
Franco svizzero	519,30	519,30	517,60	519,30	518,05	519,30	519,42	519,30	519,30	519,30
Scellino austriaco	64,10	64,10	63,89	64,10	63,96	64,10	64,08	64,10	64,10	64,10
Escudo portoghese	16,74	16,74	16,40	16,74	16,47	16,74	16,45	16,74	16,74	16,74
Peseta spagnola	12,195	12,195	12,1825	12,195	12,18	12,19	12,194	12,195	12,195	12,19
Yen giapponese	3,572	3,572	3,56	3,572	3,57	3,57	3,568	3,572	3,572	3,57

Media dei titoli del 2 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,600
» 5,50 % » » 1968-83	85,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,725
» 9 % » » 1976-91	83,425
» 10 % » » 1977-92	89 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,450
» » » » 1- 3-1978/80	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,250
» » » » 1- 3-1979/81	100,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,375
» » » 10 % 1- 1-1981	97,475
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,875
» » » 12 % 1- 4-1982	98,600
» » » 12 % 1-10-1983	97,075
» » » 12 % 1- 1-1984	98,550
» » » 12 % 1-10-1987	99,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	804 —
Dollaro canadese	692,825
Marco germanico	460,925
Fiorino olandese	415,565
Franco belga	28,521
Franco francese	196,315
Lira sterlina	1765,75
Lira irlandese	1725,20
Corona danese	157,505
Corona norvegese	165,325
Corona svedese	195,21
Franco svizzero	519,36
Scellino austriaco	64,09
Escudo portoghese	16,595
Peseta spagnola	12,194
Yen giapponese	3,57

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 30 giugno 1979 concernente: « Concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Raggruppamenti di discipline ed indicazione dell'elettorato attivo ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici ».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, che ha apportato rettifiche, modificazioni e integrazioni al predetto decreto 30 giugno 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1979 della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino con cui è stato richiesto il bando di concorso su la disciplina rilevamento geologico e non già rilevamento geologico (tecnico);

Considerato che, a seguito di parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12/15 giugno 1979, il concorso predetto era stato inserito nel raggruppamento n. 210 con la dizione rilevamento geologico (tecnico);

Considerato che, a seguito dell'ulteriore parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza dell'11-12 luglio 1979, si è provveduto con il succitato decreto ministeriale di modifica del 1° agosto 1979 ad inserire il posto di cui trattasi nel concorso per il raggruppamento n. 212 depennandolo dal concorso per il raggruppamento n. 210;

Considerato che, come risulta dal decreto ministeriale 30 giugno 1979 già citato, la disciplina rilevamento geologico è inserita nel gruppo n. 210;

Ravvisato pertanto la necessità di apportare la modifica della dizione della disciplina posta a concorso e del suo inserimento nel gruppo pertinente che nel caso specifico, è il n. 210, dove già trovano collocazione concorsi per la stessa materia chiesti da altre Università;

Visto il parere integrativo del Consiglio universitario nazionale provvisorio, espresso nell'adunanza del 24-26 settembre 1979;

Rilevato in particolare che nel citato parere il Consiglio universitario nazionale provvisorio ha ritenuto che la disciplina storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna è stata erroneamente inserita nel gruppo n. 31 anzichè nel gruppo n. 13;

Ravvisata inoltre l'opportunità di correggere altri errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

I raggruppamenti delle discipline sotto indicati sono modificati come segue:

Gruppo n. 13 - è aggiunta la disciplina « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna »;

Gruppo n. 31 - è depennata la disciplina « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna »;

Gruppo n. 71 - è depennata la disciplina « Storia delle istituzioni religiose »;

Gruppo n. 74 - è aggiunta la disciplina « Storia delle dottrine teologiche »;

Gruppo n. 104 - è aggiunta la disciplina « Lingua tedesca »;

Gruppo n. 249 - è aggiunta la disciplina « Teoria dei giochi e delle decisioni »;

Gruppo n. 270 - è aggiunta la disciplina « Ottica e interazioni »;

Gruppo n. 313 - è aggiunta la disciplina « Complementi di tecnica ed economia dei trasporti »;

Gruppo n. 329 - è aggiunta la disciplina « Tecnica del restauro »;

Art. 2.

Nel concorso per il gruppo n. 13 è aggiunto un posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma: « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna ». Nel medesimo concorso per il gruppo n. 13 è inoltre aggiunto un posto per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania: « Storia delle istituzioni religiose »; pertanto i posti messi a concorso risultano ora tredici.

Nel concorso per il gruppo n. 31 è depennato il posto per la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma: « Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna »; pertanto i posti mesi a concorso risultano ora due.

Nel concorso per il gruppo n. 42 il posto bandito per la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste è « Politica economica e finanziaria » anzichè « Politica economica ».

Nel concorso per il gruppo n. 71 è depennato il posto per la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania: « Storia delle istituzioni religiose », pertanto i posti messi a concorso risultano ora due.

Nel concorso per il gruppo n. 210 è aggiunto un posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino: « Rilevamento geologico »; pertanto i posti messi a concorso risultano ventitre.

Nel concorso per il gruppo n. 212 il posto per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è depennato; pertanto, i posti messi ora a concorso risultano quattro.

Nel concorso per il gruppo n. 237 il posto bandito per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è: « Metodi matematici della fisica » anziché « Metodi matematici per la fisica ».

Nel concorso per il gruppo n. 257 il posto bandito per l'Università di Catania « Statistica e teoria dell'informazione » è per la facoltà di ingegneria anziché di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Nel concorso per il gruppo n. 276 il secondo dei due posti banditi per la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è: « Teoria della regolazione » anzichè «Teoria delle regolazioni ».

Nel concorso per il gruppo n. 308 il posto bandito per la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna è: « Principi di ingegneria chimica II » anzichè « Principi di ingegneria chimica ».

Nel concorso per il gruppo n. 348 il posto bandito per la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa è: « Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica » anziché « Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica ».

Art. 3.

Le discipline affini per i raggruppamenti sotto indicati sono modificate come segue:

nell'elettorato attivo del gruppo n. 32 è depennata la disciplina: « Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna »;

nell'elettorato attivo dei gruppi numeri 35, 36 e 39 è aggiunta la disciplina: « Istituzioni di sociologia »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 47 è aggiunta la disciplina: « Diritto finanziario »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 62 è aggiunta la disciplina: « Storia delle dottrine teologiche »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 64 sono aggiunte tutte le discipline che compongono il gruppo n. 206;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 71 è aggiunta la disciplina: « Storia delle dottrine teologiche »;

nell'elettorato attivo dei gruppi numeri 72, 74 e 75 è depennata la disciplina: « Storia delle istituzioni religiose »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 75 è aggiunta la disciplina: « Storia delle dottrine teologiche »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 101 è aggiunta la disciplina: « Storia delle lingue iberiche »;

nell'elettorato attivo dei gruppi numeri 105, 107 e 108 è aggiunta la disciplina: « Lingua tedesca »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 140 sono aggiunte le discipline: « Linguistica italiana » e « Storia delle lingue dell'Italia pre-romana »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 141 è aggiunta la disciplina: « Storia contemporanea prima »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 142 sono aggiunte tutte le discipline che compongono il gruppo n. 63;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 142 è aggiunta la disciplina: « Tecnica del restauro »;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 238 sono aggiunte le discipline: «Elettronica dei dispositivi a stato solido», «Fisica dei liquidi»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 243 è aggiunta la disciplina: «Meteorologia e oceanografia»;

nell'elettorato attivo dei gruppi numeri 252 e 253 è aggiunta la disciplina: «Teoria dei giochi e delle decisioni»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 268 sono aggiunte le discipline: «Mineralogia e geologia», «Petrografia applicata», «Petrografia del sedimentario», «Petrografia sedimentaria»;

l'elettorato attivo del gruppo n. 272 è così modificato: aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline comprese nei raggruppamenti numeri 271 e 305;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 275 è aggiunta la disciplina: «Ottica e interazioni»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 279 è aggiunta la disciplina: «Complementi di tecnica ed economia dei trasporti»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 283 è aggiunta la disciplina: «Ottica e interazioni»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 289 sono aggiunte le discipline: «Mineralogia e geologia», «Petrografia applicata», «Petrografia del sedimentario», «Petrografia sedimentaria»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 304 sono aggiunte le discipline: «Litologia e geologia», «Petrografia applicata», «Petrografia del sedimentario», «Petrografia sedimentaria»;

nell'elettorato attivo dei gruppi numeri 319, 323 e 324 è aggiunta la disciplina: «Complementi di tecnica ed economia dei trasporti»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 327 è aggiunta la disciplina: «Tecnica del restauro»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 339 sono aggiunte le discipline: «Microbiologia agraria e tecnica», «Chimica e tecnologia del latte»;

nell'elettorato attivo del gruppo n. 346 sono aggiunte le discipline: «Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica», «Fisiologia generale e speciale I e II», «Fisiologia degli animali domestici», «Fisiologia degli animali domestici e chimica biologica».

Roma, addì 2 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(8632)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 298, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8241)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di manovale comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 299, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di manovale comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8242)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di pittore comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1978, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 365, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di pittore comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8230)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di marmista specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1978, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 366, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di marmista specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8231)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di muratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1978, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 367, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di muratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8232)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' aprovata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Chiamenti Cesare, nato a Verona il 5 dicembre 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Spasiano Giuseppe, nato a Milano il 29 gennaio 1944 . . . . » 100 »

3. Adinolfi Vincenzo, nato a Mercato S. Severino il 23 giugno 1946 . punti 95 su 100
4. Vivian Roberto, nato a Marostica il 7 maggio 1944 . » 95 »
5. Martina Vincenzo, nato a Roma il 21 aprile 1943 » 90 »
6. Morabito Antonino, nato a Reggio Calabria 12 agosto 1946 . . » 90 »
7. Paternesi Alessandro, nato a Roma il 4 settembre 1946 . » 90 »
8. Sorrentino Giacomo, nato a Palermo il 4 ottobre 1946 . » 90 »
9. Taccarelli Claudio, nato a Milano il 24 aprile 1946 » 90 »
10. Tinivella Ernesto, nato a Borgomanero il 6 agosto 1946 . » 90 »
11. Benzi Maurella, nata a Torino il 31 gennaio 1947 » 85 »
12. De Agostino Giuseppe, nato a Candia Lomellina l'11 ottobre 1946 . . » 85 »
13. Nostro Gaetano, nato a Seminara il 16 marzo 1944 . » 85 »
14. Pia Francesco, nato ad Asti il 20 novembre 1946 » 85 »
15. Bevilacqua Pasquale, nato a Postiglione il 1° novembre 1942 . . » 80 »
16. Capobianco Decio, nato a Bevagna il 23 maggio 1943 . » 80 »
17. De Cesaris Adolfo, nato a Notaresco il 22 febbraio 1939 . » 80 »
18. Iucci Claudio, nato a Sora il 10 luglio 1947 . . . » 80 »
19. Lo Duca Nicola, nato a S. Lucia del Mela il 5 gennaio 1944 . » 80 »
20. Magini Roberto, nato a Orcino di Pesaro il 13 agosto 1946 . » 80 »
21. Merendi Rino, nato a Ravenna il 17 febbraio 1947 » 80 »
22. Nocerino Antonio, nato a Somma Vesuviana il 30 giugno 1942 . » 80 »
23. Palenga Roberto, nato a Terni il 15 febbraio 1947 » 80 »
24. Procaccini Alfredo, nato a Bovino il 1° dicembre 1947 » 80 »
25. Saraniti Giuseppe, nato a Catania l'11 luglio 1937 . » 80 »
26. Tramontano Mario, nato a Pagani il 4 ottobre 1945 . . » 80 »
27. Albino Luigi, nato a Palmi il 9 aprile 1943 . . . . » 75 »
28. Beltrame Millo Achille, nato a Valdagno l'8 giugno 1945 . . » 75 »
29. Berritto Bruno, nato a Scafati il 1° gennaio 1942 . . . » 75 »
30. Calamandrei Pietro Antonio, Montecatini Terme il 5 settembre 1945 . » 75 »
31. Casadei Franco, nato a Bertinoro il 21 febbraio 1946 . . » 75 »
32. D'Angelo Pietro, nato a Castel del Monte il 29 aprile 1939 . . . . . » 75 »
33. De Simone Marcello, nato a Sassari il 22 febbraio 1940 . . » 75 »
34. Gambino Enrico, nato ad Auletta il 19 novembre 1942 . . » 75 »
35. Neri Paolo, nato a Merano il 27 giugno 1946 . . . » 75 »
36. Ruffini Giovanni, nato a Merano il 6 maggio 1937 . . . . » 75 »
37. Schepis Claudio, nato a Valduggia il 19 maggio 1946 . . » 75 »
38. Serrao Luigi, nato a Catanzaro il 1° gennaio 1946 » 75 »
39. Severini Sandro, nato ad Ancona il 31 agosto 1946 . . » 75 »
40. Tatò Carmine Giuliano, nato a Barletta il 19 giugno 1946 . » 75 »
41. Chiappini Giorgio, nato a La Spezia il 10 marzo 1932 » 70 »
42. Dagnello Pasquale, nato a Barletta il 6 luglio 1946 » 70 »
43. De Carlo Nicola, nato a Reggio Calabria il 14 settembre 1947 . . . » 70 »
44. Della Croce Michele Maria, nato a S. Marco in Lamis il 18 febbraio 1943 . . . punti 70 su 100
45. Garbetta Donato, nato a Margherita di Savoia l'11 ottobre 1946 . . . . . . » 70 »
46. Jankowska Barbara, nata a Przyrow (Polonia) il 19 ottobre 1944 . . . . . » 70 »
47. Mazzei Domenico, nato in Roma il 17 dicembre 1943 . . . . » 70 »
48. Nucci Francesco Saverio, nato a San Lorenzo Bellizzi il 15 giugno 1943 . . . . » 70 »
49. Pennica Sergio, nato a Roma il 27 ottobre 1941 . . . . » 70 »
50. Rognoni Secondo, nato a Guastalla il 17 aprile 1946 . . . . » 70 »
51. Romanelli Massimo, nato a Corigliano Calabro il 18 marzo 1946 . . . . . . » 70 »
52. Zaffarano Giovanni, nato a Gravosa (Dalmazia) il 14 maggio 1945 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8315)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di coadiutore dattilografo giudiziario, carriera esecutiva, negli uffici giudiziari.

Con decreto n. 20719/Pr. del 2 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 232, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a sedici posti di coadiutore dattilografo giudiziario, carriera esecutiva, negli uffici gudiziari.

Di tali posti quindici sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data dell'11 settembre 1979.

(8354)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario, carriera di concetto, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Con decreto n. 20736/Pr. del 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 263, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 settembre 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un pubblico concorso a undici posti di segretario, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, otto sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 (trenta) giorni dalla anzidetta data dell'11 settembre 1979.

(8355)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO » DI TORREMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torremaggiore (Foggia).

(3238/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(3199/S)

OSPEDALE « S. MARIA DI MISERICORDIA » DI ALBENGA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(3197/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(3202/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(3200/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI OVADA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ovada (Alessandria).

(3201/S)

OSPEDALE CIVICO « RINALDI » DI VIZZINI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vizzini (Catania).

(3203/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vizzini (Catania).

(3204/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(3189/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(3190/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(3191/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(3193/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI BORGO VAL DI TARO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(3194/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a due posti di assistente medico addetto alla chirurgia generale (seconda)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico addetto alla chirurgia generale (seconda).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3198/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 17 marzo 1979, n. **32.**

Nuove norme per il trattamento economico del personale degli enti edilizi soppressi utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, e del personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori (ENALC, INAPLI, INIASA) e per la Gioventù italiana (G.I.) di cui alle leggi regionali 30 dicembre 1977, n. 104 e 5 marzo 1976, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale degli enti edilizi soppressi di cui è autorizzata l'utilizzazione temporanea a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, è attribuita, in relazione alla carriera di appartenenza, un'indennità mensile netta non pensionabile costituita, per ogni unità di personale, da un importo fisso e da un'aliquota sull'ammontare dello stipendio netto mensile spettante a ciascuna unità nell'ultimo mese di servizio presso l'ente di rispettiva provenienza, secondo i valori indicati nell'allegata tabella.

L'indennità di cui al precedente comma è altresì computata ai fini della determinazione del compenso per il lavoro straordinario e della tredicesima mensilità.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge regionale 20 luglio 1977, n. 58.

Art. 3.

In attesa della definitiva disciplina regionale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, e della regolarizzazione dei rapporti con il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la presidenza della Regione è autorizzata a corrispondere al personale di cui all'art. 1, nei casi in cui siano ricorsi o ricorrano i presupposti per il collocamento a riposo in base alle vigenti norme, un trattamento pensionistico provvisorio commisurato all'80 per cento di quello maturato in base ai servizi accertati presso gli enti di provenienza nonché al periodo di utilizzazione presso la Regione siciliana, secondo le norme disciplinatrici degli originari rapporti, ed ove lo stesso non goda di altro trattamento di quiescenza per gli stessi servizi.

Art. 4.

In attesa dell'inquadramento nei ruoli regionali, al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è corrisposta dall'amministrazione regionale un'indennità mensile netta di importo pari alla differenza tra il trattamento economico netto in atto goduto a carico degli uffici di liquidazione dei predetti enti e quello netto della classe iniziale della corrispondente qualifica del personale dell'amministrazione regionale maggiorata del 10 per cento dello stipendio netto mensile spettante a ciascuna unità al 1° gennaio 1978 per le carriere e qualifiche direttive e di concetto e del 4 per cento per quelle esecutive e ausiliarie.

L'indennità di cui al precedente comma sostituisce a tutti gli effetti l'assegno di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, ed è computata esclusivamente ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso per lavoro straordinario. La stessa indennità sarà proporzionalmente ridotta o sospesa in ogni situazione che comporti la riduzione o la sospensione del trattamento economico fondamentale e sarà soggetta alle sole ritenute erariali.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l'assegno mensile non pensionabile previsto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, a favore del personale del soppresso Ente per la gioventù italiana (G.I.) di cui l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi provvisoriamente, è fissato in L. 70.000 lorde.

Art. 6.

All'onere per l'esercizio finanziario 1979, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4 e 5, rispettivamente in lire 150 milioni, 20 milioni, 700 milioni e 20 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

TABELLA

Carriere	Importo fisso	Aliquota sull'ultimo stipendio netto mensile corrisposto dall'ente di provenienza
Direttiva	35.000	10 %
Concetto	30.000	10 %
Esecutiva	10.000	4 %
Ausiliaria	7.000	4 %

LEGGE 17 marzo 1979, n. **33.**

Ulteriore proroga alle borse di studio per la preparazione e specializzazione di tecnici agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In continuità con la proroga disposta con l'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, sono ulteriormente prorogate, nel rispetto degli adempimenti previsti dai relativi concorsi e per un periodo masimo di ventiquattro mesi, le borse di studio previste dal sopracitato art. 19.

Art. 2.

Per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulate o da stipulare per le diverse finalità previste dalle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1° agosto 1977, n. 73, si applicano le norme di cui all'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

Art. 3.

Per le finalità del precedente art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 45 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

ALEPPO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **34.**

Proroga del contributo in favore della facoltà di magistero di Palermo, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga agli articoli 3 e 5 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 41, autorizzato per l'anno accademico 1976-77 per il mantenimento di sei dei nove posti di assistente di cui alla legge regionale 31 maggio 1960, n. 18, al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1961, n. 1540, è esteso ai primi due mesi dell'anno accademico 1977-78; allo stesso si provvede con le disponibilità della spesa autorizzata con l'art. 2 della citata legge regionale 18 agosto 1978, n. 41.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 17 marzo 1979, n. **35.**

Provvedimenti per l'assistenza scolastica e per l'assistenza sanitaria dei minori predisposti alla tubercolosi e norme relative al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a sostenere, per le finalità di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, e successive modificazioni, le spese relative agli impegni già assunti nell'esercizio precedente per l'anno scolastico 1978-79 e tuttora residue.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 2.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad accreditare ai comuni che hanno assicurato la refezione scolastica ed il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori nel periodo dal 4 gennaio al 22 febbraio 1979, nei limiti e alle condizioni delle relative norme vigenti, le somme effettivamente spese sulla base della relativa documentazione che dovrà essere allegata alla istanza di rimborso.

Art. 3.

Nella prima applicazione della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i comuni, per il corrente anno scolastico 1978-79, sono tenuti ad assicurare i servizi di refezione scolastica in attuazione delle norme di legge vigenti avvalendosi del personale regolarmente in servizio all'inizio dell'anno scolastico medesimo, nonché ad assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori in applicazione delle norme vigenti.

Art. 4.

Nelle more del riordino della materia le istituzioni socio-scolastiche permanenti di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono gestite dai comuni nel cui territorio hanno sede avvalendosi del personale regolarmente in servizio all'inizio dell'anno scolastico 1978-79, con le modalità previste dal regolamento del 18 febbraio 1965, n. 398, e successive modificazioni, ove compatibile.

Per le finalità del precedente comma sono autorizzate aperture di credito in favore dei comuni interessati sulla base di appositi programmi finanziari.

Art. 5.

Alla liquidazione delle rette di ricovero di bambini predisposti alla tubercolosi continua a provvedere fino al 30 giugno 1979 l'assessore regionale per la sanità.

Art. 6.

Le variazioni introdotte ai capitoli 73751 e 73752 del bilancio della Regione per l'anno 1978 — Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale — con la legge regionale 20 dicembre 1978, n. 64 (2° provvedimento) sono annullate.

Il fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 3.000 milioni versata allo stesso dall'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale a fronte del cap. 73751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, per il funzionamento dei cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1° luglio 1968, n. 17.

Il fondo è altresì autorizzato ad utilizzare l'avanzo finanziario della gestione dell'esercizio 1978 relativa ai cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modifiche.

Art. 7.

All'onere di lire 8.700 milioni a carico dell'esercizio 1979 derivante dall'applicazione della presente legge di cui lire 7.000 milioni per le finalità dell'art. 1, lire 700 milioni per le finalità dell'art. 2 e lire 1.000 milioni per le finalità dell'art. 5 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno in corso.

Per l'attuazione dell'art. 3 i comuni provvederanno utilizzando parte delle disponibilità loro assegnate a carico del fondo per i servizi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

ORDILE — MACALUSO — PLACENTI

LEGGE 17 marzo 1979, n. **36.**

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificati dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 51, concernenti benefici per i produttori ed esportatori di agrumi ed ortofrutticoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad erogare ai produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli, singoli, associati o riuniti in cooperative, aventi sede ed operanti in Sicilia, sulle operazioni bancarie iniziate e definite nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978 e comunque relative alle esportazioni effettuate nello stesso biennio, i contributi previsti dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificati con legge regionale 8 luglio 1977, n. 51.

I benefici previsti dal precedente comma saranno concessi soltanto ai produttori ed esportatori di agrumi ed ortofrutticoli, singoli, associati o riuniti in cooperative, che dimostrino di avere applicato i contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore.

Art. 2.

Per le finalità di cui alla presente legge, i contributi previsti dall'art. 56 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche, possono essere concessi per l'intero volume di affari indicato nei bilanci degli anni 1977 e 1978, risultante dalle dichiarazioni presentate all'ufficio imposte o dai bilanci depositati dalle imprese societarie.

Gli stessi contributi sono concessi per operazioni della durata massima di un anno.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1 le istanze, corredate dalla necessaria documentazione, dovranno pervenire all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca non oltre il 31 ottobre 1979.

Art. 4.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere ai produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli, che non hanno usufruito delle provvidenze previste dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificati dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 51, per gli anni 1975 e 1976, a causa dello spirare del termine di utilizzazione delle somme stanziate con la predetta legge regionale n. 51, i contributi alle stesse liquidabili in base alla documentazione esistente presso lo stesso assessorato alla data del 31 dicembre 1978.

La relativa spesa non potrà superare l'importo di lire 80 milioni per le finalità di cui all'art. 56 e di lire 47 milioni per le finalità di cui all'art. 57 e graverà sui corrispondenti capitoli di spesa istituiti a norma degli articoli seguenti.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, per il biennio 1979-80, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

La spesa di lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso è così ripartita: lire 600 milioni per le finalità dell'art. 56 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e lire 900 milioni per le finalità di cui all'art. 57 della predetta legge n. 22 del 1974.

All'onere di lire 1.500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1980 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

« Titolo II - Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Rubrica 3 - Categoria XI.

Cap. 75403 (nuova istituzione) codici: 11.2.20/5.2.4/1.1.22/-/1/- Concorso interessi sui prestiti d'esercizio concessi da istituti ed aziende di credito in favore dei produttori ed esportatori singoli, associati o riuniti in cooperative, per le operazioni di raccolta, trasporto, lavorazione, imballaggio, conservazione e collocamento sul mercato di prodotti agrumari e ortofrutticoli, più 600 milioni.

Cap. 75404 (nuova istituzione) codici: 11.2.20/5.2.4./1.1.22/-/1/- Concorso interessi sulle anticipazioni concesse da istituti e aziende di credito in favore di imprese singole o associate esportatrici di agrumi e ortofrutticoli, più 900 milioni.

Titolo II - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Cap. 60751 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, meno 1.500 milioni ».

I capitoli 175403 e 175404 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, compresi nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondenti ai capitoli 75403 e 75404 istituiti con il presente articolo, sono soppressi.

I residui risultanti al 1° gennaio 1979 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento tratti dai capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai capitoli 75403 e 75404 di nuova istituzione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **37.**

Nuove norme per l'attività dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e per i servizi di cassa della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, i fondi a gestione separata, istituiti con apposite leggi regionali presso l'istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di crediti agevolati, sono soppressi, con esclusione del fondo istituito con l'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Le disponibilità tuttora esistenti sui fondi soppressi nonché i rientri relativi agli stessi fondi sono versati al fondo di rotazione istituito con l'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche.

Art. 2.

I fondi a gestione separata, istituiti presso l'istituto regionale per il credito alla cooperazione per la concessione di garanzie con l'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e con l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, possono essere utilizzati per non oltre il 50 per cento delle relative disponibilità per la concessione di crediti di esercizio in favore di cooperative agricole e loro consorzi. Le operazioni relative non devono superare la durata massima di dodici mesi ed i relativi rientri affluiscono ai fondi di provenienza.

L'istituto è autorizzato a trattenere per rimborso oneri di gestione un'aliquota non superiore all'1,50 per cento annuo sull'ammontare complessivo delle operazioni effettuate sugli stessi fondi di garanzia, ai sensi del presente articolo, e sul fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.

Art. 3.

Il fondo per concorso interessi istituito con l'art. 3, n. 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato, per il quadriennio 1979-82, della somma annua di lire 4.000 milioni per consentire il concorso nel pagamento degli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito, operanti in Sicilia, che effettuino finanziamenti a favore di cooperative e loro consorzi in forza di convenzioni stipulate con l'istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Nell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le parole: «4) da un fondo costituito» sono sostituite con le seguenti: «5) da un fondo costituito».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

«L'istituto esercita il credito di esercizio, la cui durata non può superare i ventiquattro mesi, nei limiti del 60 per cento delle disponibilità liquide, nonché il credito a medio termine, la cui durata non può superare gli anni quindici, compreso un periodo di preammortamento non superiore ad anni due, per un importo massimo non superiore al 70 per cento della spesa accertata per ogni operazione.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, per le operazioni di credito effettuate dall'istituto il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 4 per cento in ragione di anno».

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

«L'istituto può concorrere al pagamento degli interessi a favore degli istituti di credito che operano finanziamenti alle cooperative e loro consorzi, nella misura risultante dalla differenza tra il tasso periodicamente determinato dal comitato interassessoriale per credito ed il risparmio ed il 4 per cento che rimane a carico delle stesse cooperative e loro consorzi».

Art. 6.

Alle operazioni di credito di esercizio e di credito a medio termine effettuate dall'istituto si applicano le norme della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, le norme di gestione dell'istituto nonché le norme concernenti l'erogazione delle somme già costituenti i fondi a gestione separata soppressi con l'art. 1 in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto, all'inizio di ogni anno, in relazione alle disponibilità, adotta un programma generale di interventi creditizi, prevedendo finanziamenti per tutti i settori di intervento sulla base dei rapporti stabiliti dalle disposizioni istitutive dei fondi a gestione separata soppressi con la presente legge. Il programma può essere modificato nel corso dell'anno soltanto per obiettive necessità appositamente accertate ed indicate.

Il programma annuale di interventi e le relative modifiche sono sottoposti, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, all'approvazione della giunta regionale.

Per il 1979 il programma di cui al primo comma sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

«Il servizio di cassa è affidato, mediante apposite convenzioni, ad uno o ad entrambi gli istituti di credito indicati all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45».

Art. 9.

Per l'attuazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, l'istituto è tenuto a versare al bilancio della Regione, alla fine di ciascun esercizio finanziario, esclusivamente gli interessi maturati sulle giacenze di cassa dei fondi di garanzia previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 10.

L'istituto regionale per il credito alla cooperazione, con le disponibilità finanziarie provenienti dall'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzato ad effettuare finanziamenti in favore di cooperative operanti nel settore della ricettività turistico-alberghiera e loro consorzi o consozi tra albergatori.

Le operazioni di credito di cui al comma precedente sono effettuate al tasso del quattro per cento comprensivo di ogni onere e spesa, per il raggiungimento delle finalità di cui alla succitata lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

I finanziamenti possono essere concessi per la durata di anni venti per le opere murarie ed impianti fissi; per la durata massima di anni dieci per i beni mobili ed attrezzature; per la durata di anni due per la costituzione di scorte. Il rimborso delle rate di mutuo avrà inizio dopo due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Limitatamente alle spese relative alla realizzazione di impianti fissi, l'istituto è autorizzato ad effettuare finanziamenti fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e ad erogare contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 30 per cento.

Ai benefici di cui al presente articolo non possono accedere le cooperative ed i loro consorzi che comprendano tra gli associati singole aziende alberghiere con oltre 300 dipendenti.

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge si applicano anche alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.).

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni legislative, statutarie regolamentari concernenti l'attività dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 e 1982.

All'onere di lire 4.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **38.**

Nuove norme sul regime delle spese in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle amministrazioni interessate.

Sono, in ogni caso, a carico della Regione siciliana:

a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonché le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

Con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse ».

Art. 2.

Per un'esigenza di maggiore funzionalità e chiarezza della normativa concernente le elezioni regionali ed amministrative in Sicilia, il governo della Regione è autorizzato ad avvalersi della commissione di studio, istituita con decreto del presidente della Regione del 5 dicembre 1978, con il compito di formulare proposte di razionalizzazione delle norme regionali che disciplinano lo svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative in Sicilia.

Il termine massimo per il compimento dei lavori della suddetta commissione è fissato in un anno dalla data di insediamento.

Al presidente, a tutti i componenti ed al segretario sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 12.000 per il presidente e di L. 10.000 per i componenti ed il segretario.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **39.**

Aggregazione al comune di Paceco di ettari 1835, are 10, centiare 57 del territorio del comune di Trapani e aggregazione al comune di Trapani di ettari 574, are 27, centiare 95 del territorio del comune di Paceco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di Paceco sono aggregati ettari 1835, are 10 e centiare 57 del territorio del comune di Trapani e al comune di Trapani sono aggregati ettari 574, are 27 e centiare 95 del territorio del comune di Paceco, conformemente a quanto descritto nella relazione annessa alla presente legge e alligata al progetto di delimitazione territoriale elaborato dal geometra Francesco Amico e vistato dall'ufficio del genio civile di Trapani.

Art. 2.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, provvederà con proprio decreto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Paceco e Trapani, ai sensi dell'art. 9 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

(*Omissis*).

LEGGE 17 marzo 1979, n. **40.**

Provvedimenti in favore dell'istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 1.003 milioni a favore dell'istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, finalizzati al ripianamento della situazione debitoria dell'ente.

Art. 2.

L'istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma di ristrutturazione delle attività produttive, dell'organico del personale e dei relativi servizi, al fine di conseguire l'economicità della gestione ed il contenimento dei costi di produzione degli arti ortopedici, dei presidi e delle forniture in genere, e formula, inoltre, proposte sull'assetto definitivo dell'istituto stesso nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il piano di ristrutturazione è approvato dal presidente della Regione, su proposta degli assessori regionali per gli enti locali e per la sanità, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

E' fatto divieto all'istituto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonché di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1979. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.

Art. 3.

L'assessore regionale per gli enti locali, oltre ai controlli già demandati alla Regione siciliana dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, esercita la vigilanza sugli adempimenti elencati nel precedente articolo e ne riferisce alla giunta regionale ed alla commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana.

Entro il termine di sei mesi, fissato dal precedente articolo per la predisposizione del programma di ristrutturazione, l'assessore regionale per gli enti locali, d'intesa con l'assessore regionale per la sanità, promuove la revisione dello statuto dell'istituto e lo sottopone al presidente della Regione per l'approvazione, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1979, per le finalità previste dal n. 10 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni.

All'onere di lire 1.073 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

TRINCANATO — PLACENTI

LEGGE 17 marzo 1979, n. **41.**

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori della S.p.a. Ceramica di Caltagirone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere, ai dipendenti che risultavano occupati presso la S.p.a. Ceramica di Caltagirone alla data del 31 maggio 1978, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla predetta data, per un periodo non superiore a tre mesi, a decorrere dal 1° marzo 1979, sempre che sussista il requisito della mancanza di retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, è incrementato dell'importo di lire 100 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo, assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **42.**

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti dalla Amandes S.p.a. di Barrafranca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere, ai dipendenti della Amandes S.p.a. di Barrafranca già occupati alla data del 31 dicembre 1978, un'indennità straordinaria pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione contrattuale percepita o spettante in base al contratto nazionale di categoria, per un periodo di mesi tre a decorrere dal 1° marzo 1979, sempreché nel periodo predetto risultino privi di retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Enna le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, è incrementato dell'importo di lire 60 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo, assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979.

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **43**.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sicilmarmi S.p.a. di Alcamo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere agli operai e apprendisti dell'azienda Sicilmarmi S.p.a., con sede in Alcamo, che risultavano occupati presso la predetta azienda alla data del 20 novembre 1978, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione spettante alla predetta data, per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 1979, sempreché sussista il requisito della mancanza della retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trapani le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, è incrementato dall'importo di lire 90 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo, assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 17 marzo 1979, n. **44**.

Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone, è autorizzato a concedere alle imprese pubbliche e private, esercenti autoservizi in concessione, contributi nelle misure indicate nella presente legge.

Art. 2.

Per le finalità dell'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà utilizzata con l'osservanza delle procedure previste dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Art. 3.

All'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.), per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 1.500 milioni da destinare al potenziamento del fondo per acquisto ed ammodernamento di impianti fissi.

L'erogazione del contributo di cui al comma precedente è subordinata all'approvazione, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, da parte della giunta regionale di un piano di utilizzazione che l'azienda dovrà presentare all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'Azienda siciliana trasporti, per l'esercizio finanziario 1979, è concesso un contributo di lire 5.128 milioni per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, ad erogare all'azienda siciliana trasporti, per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, un

contributo di L. 160 per ogni chilometro di percorrenza effettiva risultante da dichiarazione del legale rappresentante, per l'acquisto di autobus nuovi.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previa delibera della giunta regionale, è autorizzato ad erogare per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 contributi per un importo, rispettivamente, di lire 3.000 milioni, di lire 4.500 milioni e di lire 4.500 milioni per agevolare il rinnovo del parco autobus delle aziende municipalizzate esercenti il trasporto urbano, dei comuni che gestiscono direttamente servizi urbani e dei consorzi di comuni che in atto esercitano servizi pubblici di autolinee.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo è condizionata all'approvazione, da parte dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di un piano di miglioramento dei servizi e della gestione. L'erogazione del contributo avverrà a presentazione di documentazione comprovante la spesa.

Le aziende che intenderanno fruire del contributo dovranno presentare il piano di cui al precedente comma entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Almeno il 50 per cento degli acquisti di autobus da effettuare con il contributo di cui al presente articolo dovrà essere effettuato presso aziende siciliane a prevalente capitale pubblico regionale.

Art. 5.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1° gennaio 1979, alle aziende private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione siciliana, semprechè nei confronti del personale adibito all'esercizio applichino il trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale il 30 giugno 9176, e successive variazioni e rinnovi contrattuali nazionali, contributi annui pari agli oneri sociali posti dalla legge a carico delle aziende per il personale dipendente.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati, altresì, alle aziende ed alle cooperative di lavoro che godono, rispettivamente, dei benefici di cui al decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, e successive modifiche ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni, nella stessa misura degli oneri sociali stabiliti per le imprese che non godono dei predetti benefici.

I dipendenti delle aziende di cui al primo comma dovranno risultare dai libri matricola e paga ed essere iscritti al fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per provvedere al pagamento del contributo di cui al presente articolo, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a disporre, a favore dei titolari delle imprese o dei loro rappresentanti legali, anticipazioni semestrali a mezzo apertura di credito, il cui importo sarà pari all'ammontare degli oneri sociali posti dalla legge a carico delle imprese medesime per il semestre precedente.

Per la prima anticipazione, l'importo dell'apertura di credito sarà pari all'ammontare degli oneri sociali posti dalla legge a carico delle imprese per il secondo semestre 1978 in applicazione del testo unico, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Le anticipazioni saranno conguagliate sulla base dei conteggi che le aziende presenteranno nel secondo semestre.

Il titolare dell'apertura di credito, nei termini previsti dall'art. 13; ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, dovrà presentare il rendiconto e tutti i documenti giustificativi della spesa, unitamente all'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, e produrre dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che tutti i dipendenti, per l'intero periodo, sono stati adibiti esclusivamente al servizio delle autolinee in concessione per cui il contributo viene chiesto.

Per provvedere alla liquidazione delle somme ancora da corrispondere alle imprese per l'esercizio 1978 in virtù dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni.

Art. 6.

Alle imprese private di cui al precedente art. 5, che applicavano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il contratto A.N.A.C. e che hanno fruito degli interventi regionali per l'applicazione del protocollo d'intesa e dell'accordo ministeriale 1976-78, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere una somma pari alla differenza tra l'indennità di liquidazione spettante al dipendente sulla base del contratto A.N.A.C. e quella dovuta sulla base del trattamento economico e normativo già determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, aggiornata all'ultima retribuzione, e limitatamente alla parte maturata sino al 31 dicembre 1978.

Le somme di cui al presente articolo verranno erogate alle aziende in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente essendo destinate in favore dei dipendenti medesimi.

Art. 7.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai privati concessionari di autolinee extraurbane, per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, contributi nella misura appresso indicata per ogni chilometro di percorrenza effettuata in conformità ai disciplinari di concessione, comprese le corse bis debitamente autorizzate e con esclusione di quelle occasionali, speciali o relative ai servizi di gran turismo e di nuova istituzione:

a) lire 95 per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 25 unità;

b) lire 90 per le aziende con un numero di dipendenti da 26 a 50 unità;

c) lire 85 per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 unità.

L'importo dei contributi non dovrà superare, per ciascuna azienda, il disavanzo di gestione complessivo risultante dal bilancio dell'anno al quale si riferiscono i benefici relativamente a tutti i servizi di trasporto in concessione esercitati.

Il contributo è erogato trimestralmente e la rata relativa all'ultimo trimestre sarà corrisposta dopo la presentazione del bilancio.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo viene elevato rispettivamente a lire 165, 160 e 155 per quelle aziende che alla fine di ciascun esercizio avranno dimostrato di aver investito, per acquisto di autobus nuovi, una somma pari all'intero ammontare del contributo annuo determinato ai sensi del presente comma.

Alle aziende la cui percorrenza chilometrica annua non supera i 200.000 chilometri e che procederanno all'acquisto di un autobus nuovo nell'esercizio 1979 il contributo è elevato, per il triennio 1979-81, nelle misure indicate al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi quarto e quinto, il contributo relativo all'ultimo trimestre sarà corrisposto con l'integrazione fino alle misure di cui ai commi precedenti per l'intero anno corrispondente e la presentazione del bilancio verrà sostituita dalla produzione della documentazione comprovante gli investimenti effettuati nel corrispondente esercizio nella misura prevista dal quarto e quinto comma del presente articolo.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati con le modalità e condizioni previste dal quarto, quinto, settimo e ottavo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.

Gli autobus acquistati con il superiore contributo non possono essere alienati se non dopo trascorsi cinque anni dalla data di immatricolazione e per il detto periodo dovranno risultare adibiti ai servizi di linea gestiti dal concessionario che ha ottenuto il contributo.

Per provvedere alla liquidazione del contributo ancora da corrispondere alle imprese per l'esercizio 1978, in virtù dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni.

Art. 8.

E' istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo di rotazione a gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private esercenti autoservizi extraurbani in concessione nel territorio della Regione, per l'acquisto di autobus nuovi e per l'ammodernamento, ampliamento, costruzione o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S. apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al precedente comma.

Il tasso d'interesse sulle operazioni previste al primo comma del presente articolo viene determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito e il risparmio. Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, è fissato nella misura del 5 per cento.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1976, n. 45 e 1° agosto 1977, n. 68, sui saldi giornalieri di cassa l'I.R.F.I.S. è tenuto a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario un interesse al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale.

Gli utili netti della gestione del fondo sono portati ad incremento del fondo stesso.

Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione del fondo, nonché l'ammontare delle eventuali perdite sono addebitate al fondo di rotazione.

Per le attività derivanti dall'attuazione della convenzione, tutte incluse e nessuna esclusa, è attribuito all'I.R.F.I.S. un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre di ogni anno in misura percentuale sull'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate. Detto compenso non potrà superare la misura dell'1,75 per cento ed è posto a carico del fondo stesso.

Per la stipulazione della convenzione prevista dal presente articolo si prescinde dal parere del consiglio di giustizia amministrativa.

E' fatto obbligo all'I.R.F.I.S. di comunicare semestralmente all'assemblea regionale siciliana l'elenco delle operazioni autorizzate a norma del presente articolo.

Resta salva l'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Alla gestione del fondo sopraintende il comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato, con diritto a voto, dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per i trasporti e le comunicazioni dell'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e da un funzionario addetto alla direzione medesima.

I prestiti per ciascuna azienda e per ogni esercizio verranno concessi in misura di L. 100 per ciascun chilometro di percorrenza annua.

Per le aziende la cui percorrenza annua non supera i 350.000 chilometri, in ogni caso, il prestito viene concesso commisurandolo all'indice fisso di chilometri 350.000.

La durata dei prestiti resta fissata in cinque anni per l'acquisto degli autobus e in dieci anni per le altre finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Le domande per le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere inoltrate all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti che provvederà, entro trenta giorni, previo esame di competenza, all'invio presso l'I.R.F.I.S. per l'istruttoria successiva.

La concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo è disposta con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa istruttoria di competenza condotta dall'I.R.F.I.S. ed approvata dal comitato previsto dalla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, integrato con l'undicesimo comma del presente articolo.

L'I.R.F.I.S., entro centoventi giorni dal ricevimento delle domande, provvederà alla definizione dell'istruttoria per l'ammissione al finanziamento.

I finanziamenti previsti dal presente articolo sono assistiti:

quelli destinati all'acquisto di autobus dai privilegi di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075;

quelli destinati alle altre finalità di cui al primo comma del presente articolo da garanzie reali, ivi compreso lo stesso privilegio speciale di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

I beni acquistati con il finanziamento di cui al presente articolo, per la durata del mutuo, non potranno essere alienati o destinati ad uso diverso da quello per cui il mutuo è stato concesso. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del mutuo.

In ogni caso il finanziamento di cui al presente articolo non potrà superare l'85 per cento della spesa per la quale si richiede il mutuo.

Art. 9.

I benefici di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8 vengono estesi, altresì, alle imprese private esercenti trasporti urbani nel territorio della Regione alla data del 31 dicembre 1978.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 è esteso alle aziende speciali che vengono costituite da consorzi di comuni limitrofi per la gestione di servizi già esercitati da concessionari privati o da consorzi di comuni nell'ambito dei loro territori.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 è altresì esteso ai consorzi di comuni che gestiscono in atto servizi pubblici di autolinee.

Art. 10.

La corresponsione alle aziende private dei benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge è subordinata all'integrale applicazione, da parte delle aziende medesime, del nuovo trattamento economico e normativo determinato in sede ministeriale il 30 giugno 1976, e successive variazioni e rinnovi contrattuali nazionali.

Art. 11.

Nell'ambito delle finalità della presente legge e per consentire agli uffici di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, l'esercizio di una più intensa attività di vigilanza, con l'espletamento di missioni per conto dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il cap. 10314 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979 è aumentato di lire 10 milioni.

Art. 12.

Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

art. 2, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

art. 3, lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

art. 4, comma primo, lire 5.128 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

art. 4, comma secondo, lire 5.000 milioni, in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981;

art. 4, comma terzo, lire 12.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni, 4.500 milioni e 4.500 milioni rispettivamente per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981;

art. 5, primo e secondo comma, ed art. 9, comma primo, lire 7.650 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1979;

art. 5, ultimo comma, lire 240 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

articoli 6 e 9, comma primo, lire 400 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1979;

art. 7, dal primo al nono comma, ed art. 9 lire 19.200 milioni, in ragione di lire 6.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981;

art. 7, ultimo comma, lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1979;

articoli 8 e 9, primo comma, lire 12.000 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979, lire 4.750 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e lire 3.750 milioni per l'esercizio finanziario 1981;

art. 11, lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

All'onere di lire 28.888 milioni, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, si provvede:

quanto a lire 26.324 milioni, utilizzando parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979;

quanto a lire 2.564 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità del precedente art. 4, primo comma, con parte delle economie accertate al 31 dicembre 1978 sul cap. 60751, provenienti dall'assegnazione dello Stato per l'anno 1978, di cui all'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, utilizzabili a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quelli in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 17 marzo 1979

MATTARELLA

GIULIANO

(7788)

LEGGE 3 maggio 1979, n. **73.**

Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle competenze alla presidenza della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione siciliana, previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, e dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.

Le attribuzioni già di competenza del soppresso fondo, comprese quelle relative a gestioni separate o speciali, sono svolte direttamente dalla presidenza della Regione che vi provvede a mezzo della direzione regionale di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Presso la presidenza della Regione è istituita la direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

Nella tabella *A* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, tra le espressioni « Personale e servizi generali » e « Programmazione », è inserita la seguente altra: « Servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ».

Nell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, il paragrafo « Direzione del personale e dei servizi generali » è sostituito con i seguenti:

« *Direzione del personale e dei servizi generali.*

Assunzioni, concorsi, stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'amministrazione regionale. Mutui edilizi al personale regionale.

Qualificazione professionale del personale.

Attività inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione del personale in servizio.

Demanio. Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato.

Autoparco.

Direzione dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

Trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale.

Prestazioni assistenziali ».

Nella prima attuazione della presente legge la nomina a direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza è effettuata in soprannumero rispetto alla dotazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Il posto predetto sarà riassorbito al verificarsi della prima vacanza nella dotazione organica della qualifica di direttore regionale.

Art. 3.

Il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è competente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza provvisorio e definitivo, di riconoscimento, valutazione e ricongiungimento di servizi ai fini di quiescenza e previdenza nonché di quelli da emettersi in attuazione dei programmi di cui al successivo art. 15.

Art. 4.

Il patrimonio del soppresso fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza è acquisito direttamente dalla Regione.

Di detto patrimonio:

le disponibilità finanziarie sono versate in capitoli di entrata del bilancio della Regione che saranno istituiti con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze;

i titoli di credito, comunque denominati, sono presi in consegna dal cassiere regionale, fino alla loro totale estinzione;

gli immobili sono iscritti nei registri di consistenza dei beni patrimoniali indisponibil o disponibili, a seconda che siano o non siano adibiti a sedi di uffici regionali.

Art. 5.

Alla devoluzione delle attività finanziarie provvede il direttore regionale preposto alla direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, assistito da un comitato nominato con decreto del presidente della Regione e composto di sei membri di cui tre dirigenti o equiparati e tre dipendenti del ruolo amministrativo, con qualifica non inferiore ad assistente.

I tre dirigenti sono prescelti dal presidente della Regione rispettivamente tra i consiglieri del ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale, tra i dirigenti del ruolo tecnico dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze e tra i dirigenti del ruolo amministrativo in servizio presso quest'ultimo assessorato.

I tre dipendenti del ruolo amministrativo sono designati dalle maggiori confederazioni sindacali.

Alla devoluzione delle attività immobiliari provvede la presidenza della Regione previa comunicazione da parte del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale dell'elenco analitico di ese, accompagnato dai documenti attestanti il titolo di proprietà.

Dell'avvenuto regolare completamento delle predette operazioni è dato atto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Con il medesimo decreto si provvede allo scioglimento del comitato.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla totale devoluzione, il direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale presenta al presidente della Regione un documentato rendiconto della gestione a decorrere dall'ultimo rendiconto approvato, accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.

Art. 7.

Le convenzioni ed i contratti stipulati dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza con enti previdenziali, assistenziali, o con altri enti similari, o riguardanti la fornitura di servizi, la manutenzione del patrimonio immobiliare e le affittanze impegnano la presidenza della Regione come se gli stessi fossero stati stipulati direttamente dalla medesima.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso patrimonio immobiliare saranno curati dalla presidenza della Regione.

Le convenzioni stipulate con l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa del fondo cessano di avere vigore coevamente al trasferimento delle disponibilità di cassa al bilancio della Regione.

I depositi liberi, con esclusione del conto di movimento, effettuati dal fondo presso istituti di credito saranno, a cura del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, estinti ed i relativi importi comprensivi degli interessi maturati dovranno essere versati nel bilancio della Regione con imputazione ai capitoli che saranno istituiti ai sensi del precedente art. 4.

Il conto di movimento, istituito presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa, sarà estinto e le relative disponibilità versate nel bilancio della Regione il primo del mese successivo all'agibilità dei capitoli di spesa appositamente istituiti per gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Art. 8.

L'obbligo dei versamenti da parte della Regione nei confronti del soppresso fondo, per fitti maturati o in corso di maturazione e non versati, cesa con l'entrata in vigore della presente legge; parimenti nessuna restituzione è dovuta per la parte dei fitti dal fondo stesso riscossi anticipatamente.

Art. 9.

L'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retri-

buzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.

Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita.

Il contributo per fondo credito a carico del personale in attività di servizio è commisurato allo 0,50 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da altri assegni pensionabili.

Salvo quanto sarà determinato in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il contributo assistenziale è stabilito in misura pari all'aliquota contributiva prevista dalla legislazione vigente a favore dell'istituto assistenziale cui è iscritto il personale regionale in applicazione della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38 ed è applicata sulle medesime voci retributive previste dalle stesse norme».

Art. 10.

Le somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

Art. 11.

Le somme trattenute e quelle accantonate a termini dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e non versate al cessato fondo, saranno versate nel bilancio della Regione con imputazioni ai capitoli che saranno istituiti a termini dell'art. 4 della presente legge.

Art. 12.

Al pagamento in via provvisoria o definitiva delle pensioni, delle indennità di buonuscita e degli altri assegni di quiescenza, sia diretti che di riversibilità, nonché delle spese di attuazione del programma assistenziale e previdenziale, si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, anche in attesa della registrazione dei provvedimenti e salvo il recupero in sede di liquidazione del trattamento definitivo delle somme non dovute.

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, qualora non possa erogarsi il trattamento definitivo, viene corrisposto al pensionato, ai sensi dell'art. 3, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. In relazione ai predetti servizi viene altresì determinata provvisoriamente l'indennità di buonuscita.

Con le modalità di cui al precedente comma si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

Art. 13.

I titolari di pensioni o di assegni vitalizi che si avvalgono del sistema di pagamento mediante commutazione in vaglia cambiario o accreditamento in conto corrente postale o bancario, secondo le previsioni dell'art. 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, devono far pervenire entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, certificato di esistenza in vita

Il pagamento delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza, nonché della tredicesima mensilità, è effettuato alle stesse scadenze previste per il pagamento delle competenze al personale in servizio.

Art. 14.

Salvo quanto sarà previsto in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, per i loro familiari a carico, nonché per i beneficiari di pensioni indirette di riversibilità o di altri assegni di quiescenza si applicano, in materia di assistenza sanitaria e farmaceutica, le disposizioni vigenti per l'istituto cui è in atto iscritto il personale regionale.

Le integrazioni relative all'assistenza sanitaria e farmaceutica, già previste dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, anteriormente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38, sono fatte salve limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 38, e la data del 30 giugno 1972.

L'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è soppresso.

Art. 15.

Il programma assistenziale a favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro familiari, nonché dei beneficiari di pensioni indirette o di riversibilità, o di assegni vitalizi obbligatori, è predisposto da un comitato composto:

a) dal segretario generale della presidenza della Regione, presidente;

b) dal direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

c) dal direttore regionale del personale e dei servizi generali;

d) da tre dipendenti regionali in servizio e da un dipendente in quiescenza, designati dal presidente della Regione;

e) da tre dipendenti regionali in servizio e da un dipendente in quiescenza, designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della Regione.

Il comitato dura in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) possono essere riconfermati per una sola volta.

Il programma assistenziale deve prevedere:

1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani di dipendenti regionali in particolari condizioni di bisogno;

2) conferimento di borse di studio ai figli a carico del dipendenti in servizio o in quiescenza e di titolari di pensioni e di assegni vitalizi obbligatori, che intendono frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento. I relativi bandi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione;

3) erogazione di assegni di natalità, nuzialità e lutto;

4) attività culturali e ricreative, anche sotto forma di contributi e convenzioni per agevolare la partecipazione del personale ad attività espletate da altri enti o associazioni;

5) contributi a cooperative di consumo tra i dipendenti regionali anche in quiescenza per le spese di impianto e di gestione di spacci di vendita. Alle predette cooperative l'Amministrazione regionale può concedere in uso gratuito i necessari locali.

Il programma, proposto annualmente dal predetto comitato, è approvato con decreto del presidente della Regione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Il comitato determina per gli interventi di cui ai numeri 4 e 5 del presente articolo l'utilizzazione dei relativi stanziamenti e vigila sull'attuazione dell'intero programma.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 500 milioni. L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la concessione di piccoli prestiti previsti al n. 9 dell'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Art. 16.

E' istituito nel bilancio della Regione - rubrica Presidenza, un fondo per la concessione a favore degli impiegati e salariati dipendenti dalla Regione siciliana dei prestiti di cui alla legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, al medesimo tasso di interesse stabilito dallo Stato per i prestiti ai propri dipendenti.

I criteri per la concessione dei prestiti a carico del predetto fondo saranno determinati con decreto del presidente della Regione sentito il comitato di cui all'art. 15 della presente legge.

I dipendenti regionali che abbiano già contratto prestiti con gli istituti di credito di cui all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, possono contrarre nuovi prestiti, ai sensi del precedente primo comma, mediante cessione di quote dello stipendio o salario pari alla differenza tra la quota cedibile all'atto della richiesta del nuovo prestito e quella già ceduta relativamente al prestito contratto con gli istituti di credito.

I prestiti contratti o da contrarre con gli istituti di credio ai sensi della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, continuano ad essere garantiti dall'amministrazione regionale - assessorato bilancio e finanze, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione emanerà apposito regolamento di esecuzione tenendo conto anche delle norme di cui alla legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, in quanto compatibili con la presente legge.

Il fondo di cui al primo comma è determinato, per l'anno 1979, nell'importo di lire 4.000 milioni.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, che verranno determinati in relazione a quanto previsto dal'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge medesima, si provvede con il contributo di ciascun anno per fondo credito a carico dei dipendenti, con i rientri per rate di ammortamento dei prestiti concessi e, ove necessario, con parte dell'incremento delle entrate della Regione.

La dotazione finanziaria del fondo, di cui al presente articolo, per gli anni 1980 e successivi non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dei contributi per fondo credito a carico dei dipendenti e dei rientri per rate di ammortamento dei prestiti concessi accertati nell'anno precedente a quello cui si riferisce lo stanziamento.

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, è modificato come segue:

« Gli stessi sono ammessi a fruire per sè e per ciascuno dei componenti della famiglia a loro carico delle agevolazioni per viaggi previsti per il personale in servizio, limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice — ferroviari o marittimi — per ogni anno solare, per ciascuno degli aventi diritto ».

Art. 18.

Ferme restando le norme di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è sostituito con il seguente:

« Hanno diritto a pensione, dopo quindici anni di servizio effettivo, i dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio a causa di inabilità per motivi di salute. I dipendenti collocati a riposo per dispensa dal servizio per aver dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conseguono il trattamento di quiescenza e previdenza secondo le vigenti disposizioni ».

Per gli assegni vitalizi obbligatori, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modifiche.

La misura del trattamento minimo stabilito dall'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, per i titolari di assegni vitalizi, è estesa, dalla medesima decorrenza, ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità di misure inferiori.

Gli assegni vitalizi facoltativi previsti al n. 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, sono soppressi.

Art. 19.

Ferme restando, ai fini della determinazione della base pensionabile e delle percentuali del trattamento di quiescenza, le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di pensioni privilegiate si applicano al personale regionale le norme statali, salvo quanto previsto dalla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11.

Per i dipendenti regionali le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la pensione privilegiata è pari al cento per cento della base pensionabile calcolata sul trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio utile aumentata di anni dieci.

Qualora le infermità o lesioni siano ascrivibili ad una categoria della citata tabella *A*, diversa dalla prima, la pensione è commisurata a quella calcolata sulla base del servizio utile aumentato di anni dieci ai fini giuridici, economici e di quiescenza; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 60 per cento nè superiore al cento per cento della base pensionabile.

Le maggiorazioni di servizio di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Sulla base dei criteri fissati nei precedenti commi si provvede alla riliquidazione delle pensioni privilegiate in corso.

Art. 20.

Per la determinazione dell'equo indennizzo in favore del personale regionale si applicano gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste nell'annessa tabella.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21.

Fino alla nomina del direttore regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, e fino a quando le disponibilità finanziarie del soppresso fondo non saranno affluite all'entrata del bilancio della Regione e non siano stati istituiti i relativi capitoli di spesa secondo la previsione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, al pagamento delle pensioni, degli assegni vitalizi, delle indennità di buonuscita e di ogni e qualsiasi altro onere già facente carico al bilancio del fondo di quiescenza, non soppressi in forza della presente legge, provvedono, con imputazione al relativo conto di cassa, i servizi del soppresso fondo secondo le formalità e le modalità già in vigore.

Degli importi pagati a termini del presente articolo dovrà essere tenuto conto nel rendiconto previsto dall'art. 6 della presente legge.

Art. 22.

L'estensione del diritto all'indennità di buonuscita previsto dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica ai dipendenti della Regione con la stessa decorrenza prevista dall'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 23.

All'impiegata coniugata o con prole a carico che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto quindici anni di servizio effettivo, qualora presenti le dimissioni con effetto da una data anteriore allo scadere di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ed abbia alla data delle dimissioni un'età inferiore a 60 anni e una anzianità di servizio effettivo non superiore a 20 anni, l'aumento di servizio di cinque anni, previsto dal terzo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è concesso integralmente.

Se, alla data di decorrenza delle dimissioni, l'impiegata possiede una anzianità di servizio effettivo superiore a 20 anni, l'aumento di servizio è limitato a quello necesario al conseguimento di venticinque anni di servizio effettivo, ferme restando le altre condizioni previste al comma precedente.

Art. 24.

I portieri o custodi degli immobili di proprietà del soppresso fondo nonché di quelli adibiti esclusivamente a sedi di uffici dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana da data anteriore al 1° gennaio 1974, sono inquadrati nel ruolo previsto dalla legge regionale 25 aprile 1969, n. 10, e successive modifiche, per l'espletamento delle predette mansioni.

Art. 25.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario in corso in lire 37.500 milioni, si fa fronte:

quanto a lire 4.000 milioni con la cessazione delle spese previste ai capitoli 10701 e 10703 del bilancio della Regione per l'esercizio 1979;

quanto a lire 33.500 milioni con parte delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 4 della presente legge.

Agli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi, che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvederà con i contributi di cui all'art. 9 della presente legge, a carico dei dipendenti, e con la cessazione dell'onere per contributi di quiescenza e previdenza, a carico dell'Amministrazione regionale.

Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, non utilizzate per le finalità della legge medesima, sono destinate all'incremento del cap. 60751 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 26.

Sono soppressi l'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, il decreto del Presidente della Regione 30 giugno 1962, n. 2, nonché ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1979 ad eccezione delle norme contenute negli articoli 18, 19, 20 e 22 che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 maggio 1979

MATTARELLA

(*Omissis*).

LEGGE 4 maggio 1979, n. **74**.

Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *maggio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana ed elezioni amministrative, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle rispettive leggi elettorali, si applicano le norme all'uopo stabilite dalla legge che disciplina le elezioni dell'assemblea regionale siciliana. All'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione dell'assemblea regionale siciliana.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni provinciali, comunali e di quartiere o soltanto due dei tre tipi di elezioni, all'elettore vengono consegnate schede di coloro diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione maggiormente rappresentativa.

Art. 2.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) completati due scrutini le operazioni di spoglio vengono sospese per essere riprese il giorno succesivo alle ore 8.00;

b) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra gli enti nel cui interesse sono effettuate le consultazioni.

Art. 3.

L'art. 8 del testo unico regionale approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito con il seguente:

« La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario ».

Art. 4.

I primi tre commi dell'art 8 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono sostituiti con i seguenti:

« La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei sindaci o dei commissari della provincia ».

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili alle elezioni comunali siciliane già indette per il 3 e 4 giugno 1979.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 maggio 1979

MATTARELLA

TRINCANATO

(7789)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1979, n. **23.**

Norme per lo snellimento di alcune procedure amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I coordinatori di settore o di ufficio dispongono con proprio atto per la concessione dei congedi straordinari previsti dalla vigente normativa statale e regionale, con esclusione di quelli per gravi motivi diversi dalla malattia.

Dispongono altresì per la concessione delle aspettative, con esclusione di quelle senza assegni, previste dalle citate disposizioni.

L'assessore al personale dispone per i coordinatori di settore o di ufficio.

Il presidente del consiglio dispone per i coordinatori di settore o di ufficio del consiglio.

Art. 2.

La competenza per la concessione dei permessi di cui allo art. 65 della legge regionale del 25 marzo 1974 è attribuita ai coordinatori di settore o di ufficio.

Art. 3.

I coordinatori di settore o di ufficio dispongono con proprio atto per la liquidazione delle indennità compensative delle giornate di riposo non godute di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

L'assessore al personale dispone per i coordinatori di settore o di ufficio.

Il presidente del consiglio dispone per i coordinatori di settore o di ufficio del consiglio.

Art. 4.

I coordinatori di settore o di ufficio dispongono con proprio atto per la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale regionale dipendente, nei limiti delle ore pro-capite autorizzate e della spesa impegnata con provvedimento esecutivo della giunta regionale.

I coordinatori di settore o di ufficio del consiglio disporranno analogamente per il personale del consiglio nei limiti fissati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

Il coordinatore del settore personale dispone con proprio atto:

1) per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e per morte del personale regionale;

2) per la determinazione e corresponsione al personale regionale cessato dal servizio per qualsiasi causa o agli eredi aventi diritto dell'acconto sul trattamento di quiescenza, dovuto dalla CIPDEL, nonchè dell'acconto sul trattamento di previdenza di cui all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 27;

3) per la liquidazione della differenza tra l'indennità di buonuscita e l'indennità di premio di fine servizio dovute rispettivamente dall'ENPAS e dall'INADEL di cui all'art. 94 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e dall'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 27. Le norme contenute nella presente legge, per quanto attiene le liquidazioni di spesa, derogano alle disposizioni dell'art. 64 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 sulla contabilità regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 aprile 1979

QUARTA

(8009)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. **24.**

Provvidenze per la diffusione della cultura musicale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 28 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, per le finalità enunciate all'art. 13 del proprio statuto, in attesa dell'emanazione della legge quadro di cui al secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, promuove e favorisce nel settore musicale attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, riconoscendo alla musica nelle sue diverse forme ed esplicazioni, valori d'arte, educativi, di elevazione culturale, oltre che di impiego socialmente positivo del tempo libero.

Art. 2.

Per conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, la regione Puglia interviene:

a) predisponendo, promuovendo e coordinando, con la partecipazione degli enti locali, programmi di attività musicali e diffusione della cultura musicale;

b) sostenendo la ricerca nel campo della musica « colta » e « popolare » per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le università regionali;

c) incentivando le attività delle istituzioni concertistiche-orchestrali ove esistono, e promuovendo la costituzione di altri organismi consimili al fine di sviluppare un'equa distribuzione sul territorio regionale;

d) promuovendo e sviluppando l'associazionismo musicale destinato a diffondere la cultura musicale, agevolando le forme di autogestione tra gli operatori musicali;

e) stabilendo organiche relazioni tra attività musicali, le università e l'associazionismo culturale sul territorio regionale.

Art. 3.

La Regione, nel perseguimento dei fini di cui all'art. 2, si avvale di un comitato, di nomina del consiglio regionale, composto da:

l'assessore alla cultura, che lo presiede;

cinque rappresentanti del consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno;

due rappresentanti della Federazione lavoratori dello spettacolo;

un rappresentante dell'ANCI;

un rappresentante dell'UPI;

un rappresentante designato dalle associazioni concertistiche pugliesi.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato alla cultura.

Art. 4.

Il comitato di cui all'art. 3 ha il compito di proporre il piano di finanziamento, sulla base dei programmi presentati alla Regione dagli enti locali territoriali elettivi tendenti a favorire la realizzazione dei fini di cui all'art. 1.

I piani di cui al comma precedente saranno approvati dalla giunta su parere vincolante della commissione consiliare competente.

Art. 5.

Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'assessorato alla cultura per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

programma dettagliato delle attività per cui si richiede il finanziamento con esauriente relazione tecnico-artistica dell'attività da svolgersi.

Gli enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 3 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci su appositi capitoli all'uopo predisposti.

Art. 6.

La copertura finanziaria dell'onere rivenente dall'applicazione della presente legge, pari a lire 750 milioni, è assicurata, per il 1979, nell'ambito degli interventi previsti dal bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978, art. 4.

Nello stato di previsione del bilancio per il 1979, parte 2ª spesa, verrà iscritto apposito capitolo che sarà istituito con legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 18 aprile 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. **25**.

Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1972, n. 5. Istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 28 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 5, è sostituito dal seguente: « Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, ai sensi dell'art. 92 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1933, n. 141, esercente l'attività nel territorio della Regione ed autorizzata ad amministrare fondi di terzi per un importo non inferiore a 1.500 miliardi di lire ed avente un patrimonio, attestato dall'organo di vigilanza della Banca d'Italia, in capitale versato e riserve, non inferiore a 10 miliardi di lire ovvero ad un gruppo di banche che, insieme, offrano le stesse garanzie ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 18 aprile 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1979, n. **26**.

Centri socio-culturali. Proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 28 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità del servizio il termine del 30 giugno 1978 di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 17 aprile 1978, come modificata dalla legge regionale n. 41 del 1° settembre 1978, viene prorogato al 31 dicembre 1979 in attesa dell'approvazione della legge organica regionale in materia di attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30 maggio 1979.

Art. 2.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 324, parte 2ª spesa, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 « Centri servizi sociali e culturali - Legge n. 20/78 ».

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per il 1979, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale n. 5 del 19 gennaio 1979, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo utilizzando le disponibilità del suddetto capitolo 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale il bilancio medesimo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 18 aprile 1979

QUARTA

(8010)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. **27**.

Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione: modifiche alle leggi regionali n. 19 dell'11 aprile 1978 e n. 31 del 21 luglio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 33 del 4 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, quarto comma, della legge regionale 11 aprile 1978, n. 19, è così modificato:

« Il presidente del comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale mediante relazione scritta da depositarsi presso la presidenza del consiglio entro il 31 gennaio 1980 ».

Art. 2.

L'articolo unico, terzo comma, della legge regionale 21 luglio 1978, n. 31, è così modificato:

« Il comitato, composto da non più di trentadue membri, è nominato dal presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, e dura in carica fino al 31 dicembre 1979 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1979

QUARTA

(8011)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. **28.**

Trasferimento ai comuni delle competenze in materia di assistenza già delegate alle amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *dell'*11 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della legge quadro nazionale sull'assistenza, della legge regionale di riordino della materia e della determinazione degli ambiti territoriali socio-sanitari, in conformità degli articoli 19, punti 16, 22, 23, 25 primo comma e 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, nonchè della legge n. 843 del 21 dicembre 1978, sono abrogati gli articoli 6 e 7, punti *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974 e successiva legge n. 40 del 27 dicembre 1977 che ha apportato modifiche.

Art. 2.

Le amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad essere delegata con legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974, e successiva modifica.

Resta di competenza dell'amministrazione provinciale di Bari la gestione della casa di riposo profughi che ha sede nel capoluogo.

In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale delega.

Art. 3.

I comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974, e successiva modifica.

Tutte le norme della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974, e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali assicurano la continuità delle prestazioni assistenziali.

Art. 5.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal cap. 372 del bilancio dell'esercizio 1979 in corso di approvazione.

Per le funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con un fondo dell'importo di lire 500 milioni da prelevare dal cap. 372 del bilancio 1979 e per gli esercizi successivi con il fondo da prevedersi annualmente nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 maggio 1979

QUARTA

(8012)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1979, n. **29.**

Sub-delega alle province della delega alle regioni in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 18 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96, comma secondo, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci in conto terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Art. 2.

Le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente sono sub-delegate alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

I comitati provinciali preposti, a norma della legge 6 giugno 1978, n. 298, alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci in conto terzi si avvalgono dell'attività istruttoria svolta dalle province.

Art. 3.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di sub-delega, le province sono tenute ad osservare le direttive che saranno emanate dai competenti organi dello Stato direttamente o per tramite della regione Puglia.

Le province trasmettono annualmente una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate e sul costo dei relativi servizi alla giunta regionale che sovraintende all'esercizio delle attività istruttorie sub-delegate con la presente legge.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti che verranno determinati annualmente con riferimento all'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'anno 1979 si provvede mediante istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dello stesso 1979, dei seguenti appositi capitoli:

Parte I. - ENTRATA

Categoria 4ª - Funzioni delegate

	Stanziamento competenza	Stanziamento cassa
	—	—
Assegnazione di fondi dallo Stato per esercizio delega in materia di attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori - articoli 96 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77	*p.m.*	*p.m.*

Parte II. - SPESA

Rubrica 5ª - Trasporti

	Stanziamento competenza	Stanziamento cassa
	—	—
Fondi da destinare alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti dalla sub-delega dell'attività istruttoria ecc. .	*p.m.*	*p.m.*

La giunta regionale è autorizzata od introdurre nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e successivi, le variazioni occorrenti in seguito alle assegnazioni dello Stato ex art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 45 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

La ripartizione degli stanziamenti tra le province interessate sarà determinato con atto amministrativo della giunta regionale sentita la sezione regionale dell'Unione delle province italiane, nonchè la competente commissione consiliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 maggio 1979

QUARTA

(8013)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, **n. 30.**

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *dell'8 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 33, viene integrato dal seguente comma:

« Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto retroattivo a decorrere dalla data d'entrata in vigore della succitata legge regionale n. 33 del 31 luglio 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 maggio 1979

QUARTA

(8014)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1979, **n. 31.**

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

(8015)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792730)